



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 2/33 DEL 16.01.2020

---

**Oggetto:** Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località "Su Monte Ladu 2" nel Comune di Buddusò. Proponente: Società Beta Graniti Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Beta Graniti Srl ha presentato il 25 marzo 2019 (prot. D.G.A. n. 6797 e n. 6803 del 25.3.2019) e regolarizzato il 19 aprile 2019 (prot. DGA n. 8840 del 19.4.2019) l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa al "Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località 'Su Monte Ladu 2' nel Comune di Buddusò". L'intervento è ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lett. i) "Cave e torbiere", dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017.

La cava in esame ricade in località "Su Monte Ladu 2", all'interno del complesso estrattivo "Monte Ladu", a metà strada circa fra gli abitati di Buddusò e Alà dei Sardi, dai quali dista circa 6 km.

Il progetto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività, la cui apertura risale al 1995; la prima autorizzazione venne rilasciata alla società Sarda World Granit Srl con decreto dell'Assessore regionale dell'Industria n. 246 del 14 giugno 1995. Da ultimo, con determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive n. 245 del 5 maggio 2014, è stato concesso il rinnovo della predetta autorizzazione alla coltivazione per altri cinque anni ed il subentro della società Beta Graniti Srl nella conduzione della cava.

Risulta dalla documentazione depositata dalla Società Beta Graniti Srl (di seguito anche proponente) che la proposta progettuale, che interessa una superficie di circa 8.60 ha (dei quali circa 6 ha risultano attualmente impegnati per l'attività estrattiva), prevede l'estrazione di 279.700 m<sup>3</sup> di granito nell'arco di 12-14 anni. L'attività estrattiva procederà con una coltivazione a gradoni, di altezza massima pari a 10 metri, mediante l'impiego di mezzi meccanici e di esplosivi. I blocchi commerciali rappresentano circa il 40% della produzione di cava; il restante 60% è costituito da sfridi, che attualmente vengono impiegati, sulla base di accordi pregressi di cui riferisce il proponente nella documentazione, per il tombamento della buca di escavazione di una cava dismessa, anche in coerenza con la Delib.G.R. n. 32/4 del 4.6.2008.

Da diversi anni non avviene più alcun conferimento di materiale di sfrido nelle due discariche presenti all'interno del perimetro di cava. Di queste, una localizzata in prossimità dell'ingresso sul



lato sud-est, risulta ormai quasi completamente rinaturalizzata, mentre gli sfridi presenti nell'altra, ubicata nel settore nord occidentale della cava, verranno riutilizzati a fine coltivazione per gli interventi di recupero ambientale. Quest'ultimo, da realizzarsi in minima parte contestualmente alla coltivazione, prevede il rimodellamento del sito al fine di conferire una morfologia più naturale possibile ed un'adeguata condizione di stabilità, oltre ad inclinazioni tali da consentire il più armonico reinserimento paesaggistico e favorire il deflusso delle acque di scorrimento superficiale verso la rete idrografica naturale. Seguirà il riporto di terreno vegetale ed il rinverdimento con specie arbustive ed arboree autoctone.

L'Assessore riferisce che durante l'iter istruttorio sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota n. 15099 del 10.5.2019 (prot. DGA n. 10187 del 10.5.2019), con la quale il Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS) ha comunicato che "non vi sono competenze d'istituto in capo al Servizio per le quali debbano essere rilasciati pareri o autorizzazioni";
- nota n. 18336 del 20.5.2019 (prot. DGA n. 10865 del 20.5.2019), con la quale il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale ha comunicato che "le aree interessate dal progetto (...) risultano sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) (boschi) e g) (corsi d'acqua) in quanto ricadono internamente alla fascia dei 150 metri dalle sponde del Rio Mannu". Ha comunicato altresì di non rilevare criticità sotto il profilo paesaggistico, considerato che:  
"La cava esiste da diversi anni ed è stata autorizzata ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 da ultimo con determinazione di questo Servizio n. 1727 del 18.9.2017;  
i lavori risultano essere ad uno stadio avanzato e l'attività di cavazione proseguirà all'interno del perimetro originario interessando aree già trasformate;  
rispetto al progetto precedentemente autorizzato si rilevano modifiche ininfluenti sotto il profilo paesaggistico in quanto riguardano un ampliamento di un gradone ubicato sul fondo della fossa;  
il previsto piano di risanamento consentirà il recupero dei valori paesaggistici";
- nota n. 20886 del 11.6.2019 (prot. DGA n. 12716 del 11.6.2019), con la quale il Dipartimento Nuoro Ogliastro dell'ARPAS ha trasmesso le proprie osservazioni, ritenendo idonee le misure di mitigazione proposte dalla Società per le diverse componenti ambientali esaminate e raccomandando l'adozione delle seguenti misure di mitigazione, con specifico riferimento alle componenti ambientali:



Componente atmosfera:

- "inumidimento di piste e piazzali con acqua nebulizzata e curare la manutenzione della viabilità interna;
- adottare la telonatura dei mezzi adibiti al trasporto e prescrivere la limitazione della velocità dei mezzi di cantiere;
- impiegare mezzi meccanici ad elevata produttività, bassi consumi e basse emissioni, in completo accordo con le normative vigenti;
- uso di deposimetri in modo da poter valutare la ricaduta degli inquinanti al suolo e potere attuare le migliori misure correttive".

Componente suolo:

- "messa in sicurezza dei fronti di scavo;
- le operazioni di manutenzione dei mezzi non dovranno essere effettuate all'interno delle aree di cava per evitare sversamenti di oli e carburanti;
- le eventuali sostanze inquinanti presenti nel cantiere dovranno essere opportunamente stoccate all'interno di aree controllate e, qualora si tratti di sostanze liquide, queste dovranno essere posizionate all'interno di bacini di contenimento, al fine di evitare una loro accidentale filtrazione nel terreno;
- in fase di recupero si dovrà intervenire favorendo il corretto sviluppo della copertura vegetale e della componente pedo-vegetazionale;
- inoltre, valutata la presenza di diverse discariche di cui una adiacente si dovrà prestare particolare attenzione a che il proseguo delle attività di coltivazione della cava in oggetto non compromettano la stabilità delle stesse".

L'Assessore conclude, quindi, riferendo che il Servizio Valutazioni Ambientali, preso atto delle note sopraccitate, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l'intervento relativo al "Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in



località "Su Monte Ladu 2" nel Comune di Buddusò, presentato dalla Società Beta Graniti Srl, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, da recepire nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. le azioni di recupero ambientale dovranno essere attuate, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali, contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento, e comunque in raccordo con il competente Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale;
2. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
  - 2.1 garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
  - 2.2 minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);
  - 2.3 minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
  - 2.4 contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l'innaffiamiento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;
  - 2.5 mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna;
3. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia, come indicato negli elaborati progettuali. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
4. il recupero morfologico, al fine di consentire un completo inserimento armonico nel contesto



- preesistente, dovrà prevedere, come riportato anche negli elaborati progettuali, il raccordo graduale con la sommità, evitando in tal modo passaggi netti;
5. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
  6. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici mediante la realizzazione di uno strato drenante in pietrame di scarto e successivo apporto di terra vegetale idonea, per uno spessore medio non inferiore a 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alla normativa vigente;
  7. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme;
  8. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
  9. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestale, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari;
  10. la Società dovrà attuare le misure di mitigazione, riportate negli elaborati progettuali, in coerenza con quanto suggerito dal competente Dipartimento provinciale dell'ARPAS, con la succitata nota n. 20886 del 11.6.2019;
  11. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava



per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere e tutte le aree compromesse dall'area estrattiva;

12. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, con cadenza triennale dovrà essere trasmessa al Servizio SVA e agli Enti di controllo, una relazione tecnico–descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, i risultati dei monitoraggi, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle presenti prescrizioni.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il “Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località ‘Su Monte Ladu 2’ nel Comune di Buddusò”, presentato dalla Società Beta Graniti Srl.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni indicate in premessa, il “Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località ‘Su Monte Ladu 2’ nel Comune di Buddusò”, proposto dalla Società Beta Graniti Srl, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Buddusò, la Provincia di Sassari, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 2/33  
DEL 16.01.2020

previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda